

## Società tra professionisti: Dal Ministero chiarimenti sul diritto annuale Camere di commercio



**28/08/2013** - Il **Ministero dello Sviluppo economico** ha inviato a tutte le Camere di commercio la **nota prot. 0120930 del 17 luglio 2013** avente ad oggetto "diritto annuale dovuto dalle imprese start-up innovative, dalle società tra professionisti, dalle società di mutuo soccorso - Confidi", che contiene i necessari chiarimenti in merito all'importo del diritto annuale dovuto per il 2013.

Per quanto concerne le **società tra professionisti**, nella nota viene precisato che l'articolo 7 del decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 dispone l'iscrizione delle società tra professionisti nella **sezione speciale del registro delle imprese** istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.

Le società tra professionisti non sono obbligate al versamento del **diritto annuale** in misura fissa ma in un **importo commisurato al fatturato dell'esercizio precedente** e nel caso di **primo anno di iscrizione**, sono tenute al versamento dell'importo di **Euro 200,00 previsto per la prima fascia di fatturato**.

Nella stessa nota, il Ministero si riserva di dare indicazioni precise in sede di definizione degli importi del diritto annuale per l'anno 2014.

In riferimento, poi, all'iscrizione delle **Start-up innovative** il Mise precisa che "un'impresa neo-iscritta al registro delle imprese che richiedesse, avendone i requisiti di legge, sin dal momento della prima iscrizione di essere iscritta come impresa Start-up innovativa, deve essere esonerata dal pagamento del diritto annuale dovuto per il periodo previsto dalla medesima normativa a decorrere dal 2013."

Nella stessa nota viene precisato, anche, che le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18/10/2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 "sono considerate start-up innovative se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 25; se tali imprese al momento della richiesta di iscrizione nella sezione speciale, non hanno ancora versato il diritto per il 2013, devono considerarsi, a norma di legge, esonerate dal pagamento del diritto annuale. Nel caso in cui le stesse imprese avessero già versato il diritto annuale per l'anno 2013, queste hanno diritto a richiederne il rimborso ovvero ad utilizzare quanto pagato come credito verso la camera di commercio da compensare con altri versamenti."

**Gabriele Bivona**